



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI NAPOLI FEDERICO II
FACOLTÀ DI GIURISPRUDENZA

INNOVAZIONE E DIRITTO

USURA E INTERESSI: IL DIBATTITO DOTTRINALE E GIURISPRUDENZIALE SULLA RILEVANZA DEGLI INTERESSI DI MORA*

di Marilena Rispoli Farina*

ABSTRACT

Dottrina e giurisprudenza hanno segnalato numerosi problemi interpretativi nell'applicazione della legge sull'usura. Tra questi la rilevanza degli interessi di mora ai fini dell' applicazione delle sanzioni penali e civili previste dalla legge. Recenti orientamenti della giurisprudenza di legittimità e di merito e pronunzie dell'Arbitro Bancario Finanziario in parte favorevoli, in parte contrari, alla sommatoria degli interessi, corrispettivi e di mora, ai fini del superamento del tasso soglia, ipotizzano i rimedi da applicare per equilibrare la posizione debitore-creditore a seconda che il beneficiario del credito sia o meno un consumatore.

The construction of usury law is still raising controversial issues in the Italian legal framework. Among such issues it sounds very important the role of default interest rates in the enforcement of criminal and civil laws. The paper analyzes up-to-date civil jurisprudence and banking ADR decisions on compensation and default interest rates in the debtor-creditor relationship.

SOMMARIO: 1. Il quadro normativo di riferimento – 1.2 Usura oggettiva e usura soggettiva – 1.3. Usura sopravvenuta – 2. Il problema dell'individuazione del “tasso soglia” – 3. La natura degli interessi di mora e le tesi contrapposte – 4. Orientamento favorevole alla rilevanza degli interessi di mora ai fini della normativa sull'usura – 4.1. Le decisioni della giurisprudenza – 5. Orientamento che esclude l'applicabilità della disciplina sull'usura agli interessi di mora – 5.1. Le decisioni della giurisprudenza – 5.2. I recenti orientamenti dell'ABF

1. Il quadro normativo di riferimento

Il significato corrente del termine “usura” nella pratica economica, rappresenta una felice sintesi del dato normativo e della sua “percezione” da parte degli operatori economici.

* Articolo sottoposto a revisione

* Professore ordinario di Diritto commerciale e bancario all'Università degli Studi di Napoli “Federico II”

La parola, di derivazione latina, indica la pratica commerciale consistente nel fornire prestiti a tassi di interesse considerati illegali, socialmente riprovevoli e tali da rendere il loro rimborso molto difficile o impossibile, spingendo perciò il debitore ad accettare condizioni poste dal creditore a proprio vantaggio, come la vendita a un prezzo particolarmente vantaggioso per il compratore di un bene di proprietà del debitore, oppure spingendo il creditore a compiere atti illeciti ai danni del debitore moroso per indurlo a pagare.

Tale accezione comune si basa quindi, sulla definizione “legale” dell’usura, allo stato attuale dell’evoluzione normativa, e sullo “odioso” approfittare di un stato di bisogno considerato socialmente riprovevole. La definizione di “usura” è quindi “storicamente determinata”, in quanto va individuata alla luce delle discipline che nel corso degli anni e nei vari ordinamenti si sono succedute a regolamentare il fenomeno, ma anche del rilievo sociale del fenomeno.

Il dibattito è stato intenso nel primo dopo guerra, ma l’intervento dei legislatori non sempre coerente ed omogeneo. Per darne un inquadramento efficace seppure sintetico, è necessario ripercorrere a grandi linee le tappe relative all’evoluzione¹ della disciplina, prendendo in considerazione sia il profilo civilistico che quello penalistico, ritenuti inscindibili.

Nella normativa preesistente al codice civile, il reato d’usura non era previsto, rimettendosi la determinazione degli interessi nei rapporti di finanziamento all’autonomia delle parti; con il codice Rocco² nel 1930, si volle sancire penalmente il fenomeno. Di seguito, successivamente, sul piano civilistico, il legislatore codificatore del 1942 volle affermare la nullità della clausola usuraria e la conseguente applicazione del saggio legale (art. 1815 c.c.), ponendo fermo l’obbligo di forma scritta per la fissazione degli interessi.

Siffatta disciplina non è stata in grado di dare risoluzione ai problemi che venivano a porsi nella prassi e dunque, negli anni '90, con la L. 7 marzo 1996 n. 108, è stata varata una più completa disciplina dell’usura, che predisponesse un intervento per arginare il propagarsi del fenomeno dell’usura.

¹ Per una più approfondita analisi storico economica BAZZICHI, *Dall'usura al giusto profitto, l'etica economica della scuola francescana*, Effata Editrice, Torino, 1908. SANTARELLI, *Lo statuto giuridico dell'usura nella prospettiva storica*, in *Usura e attività creditizia-finanziaria*, atti 2° giornata di studio, Lucca 30 gennaio 1999, promossa dal Centro Studi Giuridici “Francesco Carrara”, Milano, 2000, p. 29. QUADRI, *Profili civilistici dell'usura*, in *Foro it.*, 1995, V, p. 337; ALPA, *Usura: problema millenario, questioni attuali*, in *N.G.C.C.*, 1996, 2, p. 181.

² GIANFELICI e GIANFELICI, *Le misure contro l'usura. Banche e tassi usurari*, Milano, 2004, p. 77.

Le recenti norme hanno riguardato sia il fronte penalistico, prevedendo il reato di usura, sia quello civilistico, al fine di disciplinare le conseguenze sul piano dei rapporti tra creditore e debitore, e in particolare sugli interessi praticati che per la loro misura eccessiva sono appunto alla base della configurazione del reato³. Allo stato attuale pertanto, l'ordinamento nazionale, dà rilievo all'usura sia con la disciplina del codice civile, all'art. 1815, sia sotto il profilo penale con la definizione contenuta nell'art. 644⁴ così come modificati alla Legge del 7 marzo 1996 n. 108.

³ Per l'analisi dell'evoluzione normativa della disciplina del delitto di usura e per l'attuale configurazione della norma penale, si veda PIVA, voce "Usura", in *Treccani online*, 2013; Per una ricostruzione storica v. AMMIRATI D., *Il delitto di usura: credito e sistema bancario: L. 7 marzo 1996, n. 108*, Padova, 1997; BELLACOSA M., *Usura impropria*, in *Enc. giur. Treccani*, Roma, 1994; CARACCIOLI I., *Il reato di usura e le sue possibili connessioni con il credito bancario e interfinanziario*, in *Il fenomeno dell'usura e dell'intermediazione finanziaria e bancaria*, a cura di DE FELICE P., Bari, 1997, p. 47 ss.; CRISTIANI, *Guida alle nuove norme sull'usura*, Torino, 1996; GROSSO, *Usura*, in *Enc. dir.*, XLV, Milano, 1992; INSOLERA, *Usura e criminalità organizzata*, in *Riv. it. dir. proc. pen.*, 1997, p. 126 ss.; PAGLIUSO, *Disciplina dell'usura e rescissione del contratto*, Rubettino Editore, 2003; PEDRAZZI C., *Sui tempi della fattispecie di usura*, in *Riv. it. dir. proc. pen.*, 1997, p. 663 ss.; MANNA, *La nuova legge sull'usura: un modello di tecniche incrociate di tutela*, Torino, 1997; MELCHIONDA, *Le nuove fattispecie di usura, Il sistema delle circostanze*, in *Riv. trim. pen. econ.*, 1997, p. 683 ss.; PISA P., *Mutata la strategia di contrasto al fenomeno dell'usura*, in *Dir. pen. e proc.*, 1996, 2, p. 419 ss.; PROSDOCIMI, *La nuova disciplina del fenomeno usurario*, in *Studium iuris*, 1996, p. 771 ss.; SANTACROCE, *La nuova disciplina penale dell'usura: analisi della fattispecie base e difficoltà applicative*, in *Cass. pen.*, 1997, p. 540 ss.; MUCCIARELLI, *Commento alla L. 7 marzo 1996, n. 108 - Disposizioni in materia di usura*, in *Legisl. pen.*, 1997, p. 511 ss.; SEVERINO DI BENEDETTO, *Riflessioni penali della giurisprudenza civile sulla riscossione di interessi divenuti usurari successivamente all'entrata in vigore della l. n. 108 del 1996*, in *Corr. giur.*, 1998, p. 524 ss.; VIOLANTE, *Il delitto di usura*, Milano, 1970; PAGLIUSO, *Disciplina dell'usura e rescissione del contratto*, Rubettino Editore, 2003.

⁴ Per l' art. 644 c.p. (*modificato dalla L. 7 marzo 1996, n. 108*): "1. Chiunque, fuori dei casi previsti dall'articolo 643, si fa dare o promettere, sotto qualsiasi forma, per sé o per altri, in corrispettivo di una prestazione di denaro o di altra utilità, interessi o altri vantaggi usurari, è punito con la reclusione da due a dieci anni e con la multa da euro 5.000 a euro 30.000. (*Comma così modificato dall'art. 2, L. 5 dicembre 2005, n. 251*).

2. Alla stessa pena soggiace chi, fuori del caso di concorso nel delitto previsto dal primo comma, procura a taluno una somma di denaro od altra utilità facendo dare o promettere, a sé o ad altri, per la mediazione, un compenso usurario.

3. La legge stabilisce il limite oltre il quale gli interessi sono sempre usurari. Sono altresì usurari gli interessi, anche se inferiori a tale limite, e gli altri vantaggi o compensi che, avuto riguardo alle concrete modalità del fatto e al tasso medio praticato per operazioni similari, risultano comunque sproporzionati rispetto alla prestazione di denaro o di altra utilità, ovvero all'opera di mediazione, quando chi li ha dati o promessi si trova in condizioni di difficoltà economica o finanziaria .

4. Per la determinazione del tasso di interesse usurario si tiene conto delle commissioni, remunerazioni a qualsiasi titolo e delle spese, escluse quelle per imposte e tasse, collegate alla erogazione del credito.

5. Le pene per i fatti di cui al primo e secondo comma sono aumentate da un terzo alla metà: 1) se il colpevole ha agito nell'esercizio di una attività professionale, bancaria o di intermediazione finanziaria mobiliare; 2) se il colpevole ha richiesto in garanzia partecipazioni o quote societarie o aziendali o proprietà immobiliari; 3) se il reato è commesso in danno di chi si trova in stato di bisogno; 4) se il reato è commesso in danno di chi svolge attività imprenditoriale, professionale o artigianale; 5) se il reato è commesso da persona sottoposta con provvedimento definitivo alla misura di prevenzione della sorveglianza speciale durante il periodo previsto di applicazione e fino a tre anni dal momento in cui è cessata l'esecuzione. 6. Nel caso di condanna, o di applicazione di pena ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, per uno dei delitti di cui al presente articolo, è sempre ordinata la confisca dei beni che costituiscono prezzo o profitto del reato ovvero di somme di denaro, beni ed utilità di cui il reo ha la disponibilità anche per interposta persona per un importo pari al valore degli interessi o degli altri vantaggi o compensi usurari, salvi i diritti della persona offesa dal reato alle restituzioni e al risarcimento dei danni. (*Articolo così sostituito dall'art. 1, L. 7 marzo 1996, n. 108*)".

1.2. Usura oggettiva e usura soggettiva

La disciplina in esame dimostra che il legislatore italiano ha adottato regole diverse da altri ordinamenti per individuare il reato nonché per definire le modalità di calcolo del tasso di interesse, oltre il quale applicare le sanzioni, differenziandole sul piano civile e su quello penale; la disciplina penale⁵ stabilisce una presunzione di usurarietà dei tassi di interesse che superino un determinato limite, il c.d. “tasso soglia”⁶, fissato dal legislatore. Il 3° c. dell’art. 644 c.p. prevedendo che “La legge stabilisce il limite oltre il quale gli interessi sono sempre usurari”, individua la c.d. *usura oggettiva*, ossia quella in cui è assente qualsivoglia riferimento a situazioni di debolezza economica della vittima e pertanto prevede una valutazione puramente oggettiva che viene ancorata al “tasso soglia”.

Il previgente testo dell’art. 644 c.p. (in vigore fino al 1996), prevedeva i concetti di “stato di bisogno e approfittamento”⁷ per delineare e perfezionare il delitto d’usura, elementi oggi valevoli solo come circostanza aggravante del delitto stesso.

Sulla base di una visione sostanziale della disciplina penalistica, è possibile rilevare un’ulteriore fattispecie d’usura ovvero la c.d. *usura soggettiva* che è descritta dalla seconda parte del 3° c.: “Sono altresì usurari gli interessi, anche se inferiori a tale limite, e gli altri vantaggi o compensi che, avuto riguardo alle concrete modalità del fatto e al tasso medio praticato per operazioni simili, risultano comunque sproporzionati rispetto alla prestazione di denaro o di altra utilità, ovvero all’opera di mediazione, quando chi li ha dati o promessi si trova in condizioni di difficoltà economica o finanziaria”. In tale fattispecie il legislatore fa riferimento alle condizioni economiche della vittima d’usura, attraverso la nozione di “interessi” che “risultano comunque sproporzionati rispetto al capitale prestatato” e che sono valutati secondo la concreta situazione finanziaria ed economica del soggetto obbligato; l’intento del legislatore è quello di tutelare il patrimonio delle persone, in situazioni di difficoltà economico-finanziarie temporanee, dalle clausole inserite nei contratti di finanziamento che prevedono il pagamento di interessi “sproporzionati” rispetto al capitale o ai servizi prestati.

⁵ Per lo sviluppo della disciplina penalistica successivamente alla Legge 108/1996 si veda: CATANIA, *Usura: profili penali e civili*, Torino, 2006, p. 3 ss.

⁶ Per un giudizio a favore della passata impostazione dell’art. 644 c.p., e una critica all’attuale metodo di determinazione del tasso soglia si veda: SELLAROLI, *Il tasso d’usura prefissato: una pericolosa illusione?*, in *Riv. it. dir. proc. pen.*, 1997, p. 216; BONORA, *L’usura*, Padova, 2007, p. 72.

⁷ In passato, concetti chiave dell’art. 644 c.p., prima dell’entrata in vigore della L. 108/1996, che delineavano situazioni di necessità o di disagio derivanti dalla mancanza di mezzi per soddisfare esigenze primarie. Oggi lo stato di bisogno rileva solo quale circostanza aggravante che da luogo all’aumento della pena da un terzo alla metà (art. 644, comma 4, n. 3, c.p.).

Infine, a livello civilistico la disciplina⁸ si completa con la modifica apportata all'art. 1815, 2° c.⁹ che esclude il riconoscimento degli interessi nella misura legale¹⁰; il recupero di una più severa sanzione civile¹¹ si è reso necessario poiché in passato la tutela penale era risultata inadeguata e di difficile applicazione

1.3. Usura sopravvenuta

L'individuazione del momento rilevante per la valutazione dell'usura degli interessi o degli oneri economici ulteriori di un finanziamento è altresì un tema di acceso dibattito sia in dottrina che in giurisprudenza, e va evidenziato che la normativa di riferimento in merito non offre dei sicuri appigli al riguardo. La L. 108/1996 non indica in modo espresso quale sia il momento in cui debba essere effettuato il raffronto tra condizioni contrattuali e tasso soglia usura, lasciando dunque ampio spazio a diverse letture interpretative.

Con l'espressione "usura sopravvenuta", si indicano due fenomeni distinti, ovvero: secondo un primo significato il termine in esame si utilizza in relazione ai contratti che risultavano in corso al momento dell'entrata in vigore della legge antiusura; una seconda accezione è invece utilizzata in relazione alla necessità di verificare l'usura in caso di tasso

⁸ DE NOVA, *Il contratto di credito usurario*, Milano, Atti del convegno I.T.A. 18 giugno 1997; QUADRI, *Op. cit.*, p. 353.

⁹ Si veda: Art. 1815, 2° c., c.c. : "Se sono convenuti interessi usurari, [c.p. 644] la clausola è nulla e non sono dovuti interessi". L'art. 2, L. 7 marzo 1996, n. 108, così dispone: "1. Il Ministro del tesoro, sentiti la Banca d'Italia e l'Ufficio italiano dei cambi, rileva trimestralmente il tasso effettivo globale medio, comprensivo di commissioni, di remunerazioni a qualsiasi titolo e spese, escluse quelle per imposte e tasse, riferito ad anno, degli interessi praticati dalle banche e dagli intermediari finanziari iscritti negli elenchi tenuti dall'Ufficio italiano dei cambi e dalla Banca d'Italia ai sensi degli artt. 106 e 107 del D. Lgs. 1° settembre 1993, n. 385, nel corso del trimestre precedente per operazioni della stessa natura. I valori medi derivanti da tale rilevazione, corretti in ragione delle eventuali variazioni del tasso ufficiale di sconto successive al trimestre di riferimento, sono pubblicati senza ritardo nella Gazzetta Ufficiale. 2. La classificazione delle operazioni per categorie omogenee, tenuto conto della natura, dell'oggetto, dell'importo, della durata, dei rischi e delle garanzie è effettuata annualmente con decreto del Ministro del tesoro, sentiti la Banca d'Italia e l'Ufficio italiano dei cambi e pubblicata senza ritardo nella Gazzetta Ufficiale. 3. Le banche e gli intermediari finanziari di cui al comma 1 ed ogni altro ente autorizzato alla erogazione del credito sono tenuti ad affiggere nella rispettiva sede, e in ciascuna delle proprie dipendenze aperte al pubblico, in modo facilmente visibile, apposito avviso contenente la classificazione delle operazioni e la rilevazione dei tassi previsti nei commi 1 e 2. 4. Il limite previsto dal terzo comma dell'articolo 644 del codice penale, oltre il quale gli interessi sono sempre usurari, è stabilito nel tasso medio risultante dall'ultima rilevazione pubblicata nella Gazzetta Ufficiale ai sensi del comma 1 relativamente alla categoria di operazioni in cui il credito è compreso, aumentato della metà."; si veda inoltre: Art. 1. d. l. 29 dicembre 2000, n. 394, conv. in l. 28 febbraio 2001, n. 24, che così dispone: "1. Ai fini dell'applicazione dell'articolo 644 del codice penale e dell'articolo 1815, secondo comma, del codice civile, si intendono usurari gli interessi che superano il limite stabilito dalla legge nel momento in cui essi sono promessi o comunque convenuti, a qualunque titolo, indipendentemente dal momento del loro pagamento".

¹⁰ ALPA, *Op. cit.*, p. 182.

¹¹ Per la tutela civile si vedano: COLLURA, *La nuova legge dell'usura e l'art. 1815 c.c.*, in *Contratto e impresa*, 1999, 2, p. 612; QUADRI, *Usura e legislazione civile*, in *Usura e attività creditizia-finanziaria*, *Op. cit.*, p. 88; GIOIA, *La disciplina degli interessi divenuti usurari: una soluzione che fa discutere*, in *Il Corriere Giuridico*, 2000, 7, p. 884.

originariamente convenuto in misura lecita (sotto la soglia usura), ma che per una sopravvenuta variazione della diminuzione del tasso soglia sia dunque divenuto, in un momento successivo, superiore al tasso soglia rilevato di tempo in tempo.

Nel dibattito dottrinale e giurisprudenziale sono emerse due tesi contrapposte, circa la rilevanza dell'usura sopravvenuta, secondo le due accezioni sopra menzionate. L'orientamento che ritiene rilevante l'usura sopravvenuta degli interessi che, benché pattuiti in modo lecito (vale a dire al di sotto o in assenza del tasso soglia) dovessero risultare superiori al tasso soglia rilevato al momento del pagamento delle somme da parte del debitore¹², rapporta la valutazione dell'usurarietà sopravvenuta non al momento di perfezionamento del negozio bensì al momento del pagamento degli interessi; secondo tale tesi sarebbe difatti inapplicabile l'art. 1815 c.c. con la conseguenza che il tasso dovrebbe essere ridotto al limite del tasso soglia rilevato di tempo in tempo¹³. Sempre seguendo tale tesi, altra parte della dottrina ha rilevato che “*se la soglia è superata al momento dell'obbligazione, per tutto quanto la superi cessa l'obbligo di adempimento (...), la fonte che costituisce quel diritto diviene in effettuale (...). Come si può notare, in tema di clausola interessi originariamente non usuraria, per ritenere la sua perdurante effettività nei limiti dei tassi soglia non è affatto necessario (ed è invece fuorviante) riferirsi a meccanismi legali di sostituzione (per giunta di una clausola con il nulla)*”¹⁴.

La tesi opposta, al contrario, sostiene che la verifica dell'usura sopravvenuta deve avvenire al momento della conclusione del contratto¹⁵. D'altro canto, è stato rilevato¹⁶ che “il fuoco

¹² Cfr. GIOIA, *Usura: nuovi ritocchi*, in *Corr. Giur.*, 1998, n. 7, pag. 805 e ss.; CARBONE, *Interessi usurari dopo la l. n. 108/96*, in *Corr. Giur.*, 1998, n. 7, pag. 198 e ss.; INZITARI, *Il mutuo con riguardo al tasso soglia della disciplina antiusura e al divieto di anatocismo*, in *BBTC*, 1999, I, pag. 257 e ss.; OPPO, *Lo squilibrio contrattuale tra diritto civile e penale*, in *Riv. dir. civ.*, 1999, pag. 42 e ss.; CONTI, *Legge 28 febbraio 2001, n. 24. Dall'usurarietà sopravvenuta al tasso di sostituzione: mutui senza pace*, in *Corr. Giur.*, 2001, n. 10, pag. 1347 e ss.; VANORIO, *Il reato di usura e di contratti di credito: un primo bilancio*, in *Contratto e Impresa*, 1999, pag. 510. In giurisprudenza, tra le altre, Trib. Lamezia Terme, 2 novembre 2011, in *Redazione Giuffrè*, 2011; Trib. Benevento, 15 aprile 2008, in *Il Civilista*, 2009, pag. 49; Trib. Monza, 22 aprile 2003, in *Giur. merito*, 2004, p. 285; Trib. Bologna, 19 giugno 2001, in *Corr. Giur.*, 2001, p. 1347; Cass. Civ., 22 aprile 2000, n. 5286, in *Giur. It.*, 2000, I, p. 1665; Cass. Civ., 17 novembre 2000, n. 14899, in *Foro It.*, 2001, p. 80; Trib. Milano, 15 ottobre 2005, in *Giustizia a Milano*, 2005, n. 11, p. 75; Trib. Firenze, 10 giugno 1998, in *Corr. Giur.*, n. 7, 1998, p. 805 e ss.; Trib. Milano, 13 novembre 1997, con nota di Carbone, in *Corr. Giur.*, n. 4, 1998, p. 435 e ss..

¹³ Tribunale di Bologna, 19 giugno 2001, in *Corriere Giuridico*, 2001, p. 1347.

¹⁴ Cfr. DI MARZIO, *Il trattamento dell'usura sopravvenuta tra validità, illiceità e inefficacia della clausola interessi*, in *Giust. civ.*, 2000, p. 3099 e ss..

¹⁵ Si veda: GAZZONI, *Usura sopravvenuta e tutela del debitore*, in *Riv. Notariato*, 2000, p. 1447 ss.; ZORZOLI, *Interessi usurari e mutui stipulati anteriormente alla legge 108/96*, in *Contratti*, 1999, p. 589; V. MORERA, *Interessi pattuiti, interessi corrisposti, tasso soglia e ...usuraio sopravvenuto*, in *BBTC*, 1998, II, p. 522; DI BENEDETTO, *Riflessi penali della giurisprudenza civile sulla riscossione di interessi divenuti usurari successivamente all'entrata in vigore della l. n. 108 del 1996*, in *BBTC*, 1998, II, p. 524. In giurisprudenza, Cass. Civ., 3 aprile 2009, n. 8138, in *Giust. Civ. Mass.*, 2009, 4, p. 581; Cass. Civ. 17 luglio 2008, n. 19698, in *Giust. Civ. Mass.*, 2008, n. 7-8, p. 1165; Cass. Civ. 19 marzo 2007, n. 6514, in *Giust. Civ.*, 2008, n. 10, p. 2252; Cass. Civ. 30 novembre 2007, n. 25016, in *Giuda al diritto*, 2008, n. 3, p. 65; Cass. Civ. 22 luglio 2005, n. 15497, in *Giust. Civ. Mass.*, 2005, n. 6; Trib. Busto

della norma penale è ancora oggi il momento della pattuizione”, e precisamente della determinazione convenzionale del corrispettivo usurario; in sostanza, il contratto validamente concluso, che prevede condizioni al di sotto del tasso soglia, non è invalidato successivamente dalla rideterminazione dei tassi soglia. Il fondamento di tale tesi è l’art. 1 della Legge 28 febbraio 2001, n. 24, che ha operato un’interpretazione autentica della L. 108/1996, che indica espressamente come momento determinante per la valutazione dell’usura quello “in cui (gli interessi) sono promessi o comunque convenuti, a qualunque titolo, indipendentemente dal momento del loro pagamento”¹⁷. Siffatta impostazione risulta altresì nella Relazione governativa¹⁸ di accompagnamento al decreto legge 29 dicembre 2000, n. 394¹⁹, successivamente convertito con modifiche nella citata L. 24/2001, che esclude l’applicazione della L. 108/1996 per i contratti conclusi prima dell’entrata in vigore della stessa, e oltre a ciò egualmente esclude l’ammissibilità della c.d. usura sopravvenuta per i contratti stipulati successivamente all’entrata in vigore della legge sull’usura. Il decreto legge 394/2000 e la relazione governativa, offrono sul punto indicazioni non univoche. Porre l’accento sul momento della pattuizione degli interessi (evidentemente ad altri fini, considerato che il d.l. 394/2000 si poneva come obiettivo di disciplinare le ipotesi di c.d. “usura sopravvenuta”), significa, nel caso degli interessi di mora, concludere per l’irrelevanza delle vicende successive, tra le quali l’inadempimento del debitore e il conseguente addebito degli interessi ai clienti²⁰. Ulteriore elemento a sostegno di questa tesi è l’art. 1815, 2° c., c.c. che riferisce la nullità della pattuizione al momento in cui sono “convenuti interessi usurari”.

Arsizio, 13 marzo 2012, in *Redazione Giuffrè*, 2012; Trib. Busto Arsizio, 3 febbraio 2011, consultabile su *www.ilcaso.it*; Trib. Napoli, 12 febbraio 2004, in *Giur. Napoletana*, 2004, p. 137; Trib. Napoli, 11 ottobre 2002, in *Giur. Merito* 2003, p. 900; Trib. Bari, 27 febbraio 2007, in *Giuda al diritto*, 2007; Trib. Roma, 15 settembre 2004, in *Redazione Giuffrè* 2005; Trib. Roma, 15 settembre 2004, in *Redazione Giuffrè* 2005; Trib. Trani, 4 settembre 2007, in *Giurisprudenzabarese.it*, 2007; Trib. Roma, 4 giugno 1998, in *Foro It.*, 1998, I, p. 2557; Trib. Torino, 27 novembre 1998, in *Corr. Giur.* 1999, p. 454; Trib. Bari, 16 marzo 2005, in *Giurisprudenzabarese.it*, 2005; Trib. Latina, 13 giugno 2003, in *Giur. Merito*, 2003, p. 2137.

¹⁶ Cfr. PEDRAZZI, *Sui tempi della nuova fattispecie di usura*, in *Riv. Dir. proc. Pen.*, 1997, p. 662.

¹⁷ Tale norma è stata oggetto di numerose censure di legittimità costituzionale, quasi integralmente respinte dalla Corte Costituzionale con sentenza n. 29 del 25 febbraio 2002.

¹⁸ Cfr. *Relazione di accompagnamento alla Legge 28 febbraio 2001, n. 24, concernente interpretazione autentica della legge 7 marzo 1996, n. 108, recante in materia di usura*, in *Guida al Diritto*. 2001, n. 1, p. 87 e ss..

¹⁹ D.L. 29 dicembre 2000, n. 394 - *Interpretazione autentica della L. 7 marzo 1996, n. 108, recante disposizioni in materia di usura, convertito in legge, con modificazioni, dall’art. 1, L. 28 febbraio 2001, n. 24*, entrata in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione: “Art. 1 - Ai fini dell’applicazione dell’articolo 644 del codice penale e dell’articolo 1815, secondo comma, del codice civile, si intendono usurari gli interessi che superano il limite stabilito dalla legge nel momento in cui essi sono promessi o comunque convenuti, a qualunque titolo, indipendentemente dal momento del loro pagamento. [...]”.

²⁰ La soluzione suggerita da Banca d’Italia sul tema della soglia cui parametrare gli interessi di mora ai fini usurari prende in considerazione gli interessi pattuiti contrattualmente, non quelli concretamente applicati dagli intermediari: infatti, nell’indagine statistica condotta nel 2003 da Banca d’Italia e dall’Ufficio Italiano Cambi si

2. Il problema dell'individuazione del “tasso soglia”.

Accertato, dunque, il rilievo dell'individuazione del “tasso soglia” ai fini della configurazione del delitto di usura, con il rinnovato testo dell'art. 644, 1° e 3° c., c.p., il legislatore italiano ha scelto di affidare a disposizioni di natura amministrativa la definizione dello stesso, prevedendo un procedimento nell'ambito del quale intervengono autorità, quali il Ministero dell'Economia e delle Finanze (da ora in poi MEF) e la Banca d'Italia.

In primo luogo, il MEF, sentita la Banca d'Italia, deve stabilire annualmente le categorie omogenee²¹ in cui è possibile segmentare le operazioni di finanziamento. Il MEF ha precisato, con decreto del 23 settembre 2013, che esse consistono in: aperture di credito in conto corrente, scoperti senza affidamento, finanziamenti per anticipi su crediti e documenti e sconto di portafoglio commerciale, crediti personali, crediti finalizzati all'acquisto rateale, credito *revolving* e con utilizzo di carte di credito, operazioni di *factoring*, operazioni di *leasing*, mutui, prestiti contro cessione del quinto dello stipendio e della pensione, altri finanziamenti a breve e medio/lungo termine.

In secondo luogo, è stabilito che, per ciascuna categoria di finanziamento, le banche e gli altri intermediari finanziari sono tenuti a segnalare alla Banca d'Italia, ogni 3 mesi, i tassi effettivi globali, praticati in media su base annua. I dati in questione sono calcolati come media aritmetica semplice dei tassi effettivi globali applicati ad ogni singolo rapporto (i “TEG”). La formula del TEG è contenuta nelle “Istruzioni per la rilevazione dei tassi effettivi globali medi” emanate dalla Banca d'Italia, (per le quali il TEG deve tener conto delle commissioni, remunerazioni a qualsiasi titolo e spese, escluse quelle per imposte e tasse, collegate all'erogazione del credito e sostenute dal cliente, di cui il soggetto finanziatore è a conoscenza, anche tenuto conto della normativa in materia di trasparenza); invece, non costituiscono elementi da considerare ai fini del calcolo del TEG: a) le imposte e tasse; b) le spese notarili (ad es. onorario, visure catastali, iscrizione nei pubblici registri, spese relative a trasferimento della proprietà del bene oggetto di *leasing*); c) i costi di gestione del conto sul quale vengono registrate le operazioni di pagamento e di prelievo, i costi relativi all'utilizzazione di un mezzo di pagamento che permetta di effettuare pagamenti e prelievi e gli altri costi relativi alle operazioni di pagamento, a meno che il conto non sia a servizio esclusivo del finanziamento; d) gli interessi di mora e gli oneri assimilabili contrattualmente

rileva che “la maggiorazione stabilita contrattualmente per i casi di ritardato pagamento è mediamente pari a 2,1 punti percentuali”.

²¹ Ai fini della determinazione di categorie omogenee bisogna tener conto di alcuni elementi essenziali quali: la natura, l'oggetto, l'importo, la durata, i rischi e le garanzie.

previsti per il caso di inadempimento di un obbligo; e) con riferimento al *factoring* e al *leasing*, i compensi per prestazioni di servizi accessori di tipo amministrativo non direttamente connessi con l'operazione di finanziamento. Inoltre, viene precisato che le penali a carico del cliente, previste in caso di estinzione anticipata del rapporto, laddove consentite, sono da ritenersi meramente eventuali, e quindi non vanno aggiunte alle spese di chiusura della pratica.

Ulteriore compito del MEF, avvalendosi della Banca d'Italia, è quello di rilevare trimestralmente il tasso effettivo globale medio (il "TEGM"), sulla base delle segnalazioni effettuate dagli intermediari. I valori medi derivanti da tale rilevazione, corretti in ragione delle eventuali variazioni del tasso ufficiale di sconto successive al trimestre di riferimento, sono pubblicati nella Gazzetta Ufficiale.

Ai sensi dell'art. 2, comma 4, della L. 108/1996, così come modificato dal D.L. 70/2011, il "tasso soglia" è determinato aumentando il TEGM di un quarto, cui si aggiunge un margine di ulteriori quattro punti percentuali. La differenza tra il tasso soglia e il TEGM non può comunque essere superiore a otto punti percentuali.

Sul piano civilistico, come prevede l'art. 4, la pattuizione di interessi usurari determina l'applicazione dell'art. 1815, 2° c., ("se sono convenuti interessi usurari, la clausola è nulla e non sono dovuti interessi"), norma ritenuta dalla maggior parte degli interpreti applicabile non soltanto in tema di mutuo, ma con riguardo a tutti i contratti di finanziamento.

3. La natura degli interessi di mora e le tesi contrapposte.

La crisi finanziaria e l'aggravarsi dei costi del credito ha riportato alla ribalta la problematica dell'applicazione della normativa sull'usura ai contratti di finanziamento stipulati dalle banche e da altri intermediari finanziari.

L'applicazione della disciplina ha suscitato, tra l'altro, il rilevante quesito se, ai fini della configurazione dell'illecito di usura, nel prendere in considerazione gli interessi applicati ai contratti di finanziamento, debbano o meno computarsi gli interessi di mora²².

L'art. 2 della L. 108/1996 stabilisce che, ai fini del calcolo del TEGM, gli "interessi praticati dalle banche e dagli intermediari finanziari", senza nessun tipo di distinzione, sono

²² L'art. 1224 c.c. dispone che "Nelle obbligazioni che hanno ad oggetto una somma di denaro (1277s.s.), sono dovuti dal giorno della mora gli interessi legali (1284), anche se non erano dovuti precedentemente e anche se il creditor e non prova di aver sofferto alcun danno (...). Se prima della mora erano dovuti interessi in misura superiore a quella legale (1284), gli interessi moratori sono dovuti nella stessa misura per le quali nella stessa misura [1950].

Al creditore che dimostra di [2697] aver subito un danno maggiore spetta l'ulteriore risarcimento. Questo non è dovuto se è stata convenuta la misura degli interessi moratori".

oggetto di rilevazioni statistiche; il che non è del tutto conforme alle Istruzioni della Banca d'Italia del 30 settembre 1996, punto C4, lett. d), che svincola²³ le banche dal comunicare, per le rilevazioni statistiche, le voci che riguardano gli “interessi di mora o oneri assimilabili contrattualmente previsti per il caso di inadempimento di un obbligo”.

Il problema è sorto proprio perché al fine di determinare il tasso soglia accanto alle prescrizioni di legge bisogna fare riferimento a fonti secondarie che le integrano, il cui contenuto, come si dirà, può suscitare interpretazioni difformi.

Volendo offrire uno schematico quadro delle posizioni emerse in dottrina e in giurisprudenza, deve rilevarsi che emergono due orientamenti, il primo dei quali pone gli interessi moratori in posizione rilevante ai fini del calcolo dell'usura, in quanto secondo tale tesi questi rappresentano il prezzo del denaro prestato dalle banche e quindi assolvono una classica funzione remunerativa; altro orientamento è quello che reputa gli interessi moratori²⁴ non rilevanti e li pone quindi al di fuori del fenomeno dell'usura. I sostenitori di tale posizione fondano il loro convincimento sulla diversa funzione assegnata agli interessi corrispettivi e a quelli moratori, sostenendo che quest'ultimi abbiano oltre un'indubbia funzione di dissuasione, anche una funzione di indennizzo e/o risarcitoria del creditore per il danno (presunto) subito in caso di ritardo del debitore nell'adempiere alla propria obbligazione pecuniaria.

4. Orientamento favorevole alla rilevanza degli interessi di mora ai fini della normativa sull'usura

Almeno fino a tempi recenti, per il prevalente orientamento giurisprudenziale²⁵, nella previsione sanzionatoria della L. n. 108 del 1996, rientrano anche gli interessi di mora²⁶ che

²³ Tale esonero concerne solo per quanto riguarda la comunicazione (effettuata da banche e intermediari finanziari) circa le voci sopra citate ai fini di rilevazioni statistiche, il tutto a causa della frequente e rapida variabilità delle summenzionate, restando dunque ferma l'applicazione della legge sull'usura riguardo agli oneri e ai tassi moratori. La Banca d'Italia non ritiene opportuno classificare tali voci (oneri e tassi moratori) poiché le loro caratteristiche fortemente variabili, anche nel breve periodo, non permettono di poter delineare rilevazioni attendibili.

²⁴ Per un esame dei profili concernenti gli interessi a tasso variabile si veda: A. TURCO, *Il tasso soglia usurario e il contratto di mutuo*, in *Riv. notariato*, 2005, 2, p. 265.

²⁵ In giurisprudenza, per l'applicabilità della legge n. 108/1996 anche agli interessi moratori: App. Venezia, 18.4.2013, n. 342; Cass., 11 novembre 2013, n. 602, in *www.ilcaso.it*, 2013; Trib. Torino, 3 novembre 2006, in *Contratti*, 2007, p. 679, la quale ritiene anche applicabile la maggiorazione di 2,1 punti percentuali prevista per gli interessi moratori dai decreti ministeriali di rilevazione del tasso soglia; Trib. Bari, 28 settembre 2005, in *studiolegale.leggiditalia.it*, 2005; Trib. Sulmona, 3 maggio 2005, in *P.Q.M.*, 2005, n. 2, p. 94, con nota di PEZONE; Trib. Brescia, 24 novembre 2003, in *Mass. Trib. Brescia*, 2004, p. 131; Cass., 4 aprile 2003, n. 5324, in *Mass. Giur. it.*, 2003; App. Milano, 10 maggio 2002, in *Giur. it.*, 2003, p. 502; App. Milano, 9 aprile 2002, in *Gius.*, 2003, n. 3, p. 372. Per la tesi contraria, escludendo l'applicabilità del

vengono posti sullo stesso piano di quelli corrispettivi, sia per la loro natura giuridica che per la loro funzione economica, e considerati entrambi rilevanti ai fini dell'usura²⁷. Coloro che sostengono tale orientamento ritengono che gli interessi moratori abbiano, come quelli corrispettivi, una natura reintegrativa.

Il vantaggio del debitore che utilizza denaro altrui – che giustifica la previsione di interessi corrispettivi diretti a reintegrare il patrimonio del creditore – e il danno che il creditore subisce per la ritardata restituzione del denaro da parte del debitore – che invece comporta l'applicazione degli interessi moratori diretti a risarcirlo – rappresentano due fenomeni speculari, in quanto in entrambi i casi deve riconoscersi agli interessi una funzione risarcitoria o indennitaria.

Tale orientamento trova il suo fondamento sul dettato del citato D. L. 29 dicembre 2000, n. 394, secondo il quale nella nozione di interessi usurari rientrano anche quelli “che superano il limite stabilito dalla legge nel momento in cui essi sono promessi o comunque convenuti, a qualunque titolo, indipendentemente dal momento del loro pagamento”. La relazione governativa che ha accompagnato l'emanazione del decreto, proprio a proposito della locuzione “a qualunque titolo”, afferma esplicitamente che il riferimento deve valere per qualsiasi tipologia di interesse²⁸, “sia esso corrispettivo, compensativo o moratorio”.

Ad adiuvandum i sostenitori di tale orientamento chiamano in campo l'orientamento della Corte Costituzionale che nella sentenza 25 febbraio 2002, n. 29 ha incidenter precisato: “va in ogni caso osservato – ed il rilievo appare di per sé decisivo – che il riferimento, contenuto nell'art. 1, comma 1, del decreto-legge n. 394 del 2000, agli interessi ‘a qualunque titolo convenuti’ rende plausibile – senza necessità di specifica motivazione – l'assunto, del

secondo comma dell'art. 1815 cod. civ. agli interessi di mora: Trib. Roma, 1 febbraio 2001, in *Corr. giur.*, 2001, p. 1082, con nota di LAMORGESE; Trib. Firenze, 20 settembre 2000, in *Gius.*, 2001, p. 517; Trib. Napoli, 5 maggio 2000, *Giur. it.*, 2000, p.1665; Pret. Macerata, 1 giugno 1999, in *Foro it.*, 2000, I, p. 1709, con nota di PALMIERI. Per i riferimenti giurisprudenziali su indicati si veda diffusamente: TARANTINO, *Usura e interessi di mora*, nota di commento a Cass. civ. Sez. I, Sentenza 09 gennaio 2013, n. 350, e così anche per la posizione della dottrina.

²⁶ SERRAO D'AQUINO, *Questioni attuali in materia di anatocismo bancario, commissione di massimo scoperto ed usura*, in *Giur. Merito*, 2011, p. 1172.

²⁷ Così Cass., sez. III, n. 5324 del 4 aprile 2003 (Riv. 561894); C. cost. 25 febbraio 2002 n. 29, Cass. 22 aprile 2000 n. 5286; Cass. 17 novembre 2000, n. 14899; Cass. 13 giugno 2002 n. 8442. Si è così affermato che gli interessi moratori non devono superare, per non essere ritenuti usurari, il limite stabilito dal tasso effettivo globale medio aumentato della metà (Trib. Campobasso, sent., 3 ottobre 2000; Trib. Napoli, sent., 19 maggio 2000; Trib. Roma, sent., 10 luglio 1998; Trib. Parma, sent., 7 agosto 2000, Trib. Torino sez. II, 3 novembre 2006).

²⁸ Cfr. Cass. 4 aprile 2003, n. 5324; Cass. 22 aprile 2000, n. 5286; Cass. 17 novembre 2000, n. 14899; V. anche Corte Cost. 25 febbraio 2002, n. 29.

resto fatto proprio anche dal giudice di legittimità, secondo cui il tasso soglia riguarderebbe anche gli interessi moratori”.

Parrebbe deporre in senso analogo la sentenza della Corte di Cassazione²⁹ n.350 del 2013, la quale nel determinare cosa rilevi ai fini della valutazione dell’usurarietà di un finanziamento, ha stabilito che: “ai fini dell’applicazione dell’art. 644 c.p. e dell’art. 1815, c. 2, c.c., si intendono usurari gli interessi che superano il limite stabilito dalla legge nel momento in cui essi sono promessi o comunque convenuti, a qualunque titolo, quindi anche a titolo di interessi moratori”.

Numerose altre sentenze di legittimità considerano valido l’orientamento che include gli interessi moratori nel calcolo dell’usura³⁰.

Assume poi rilievo quanto stato asserito dalla Banca d’Italia, che nel fornire delucidazioni in merito all’applicazione della L. 108/1996 e nell’individuare il suo ruolo sulla verifica dell’usurarietà dei tassi applicati alle varie forme di finanziamento, ha precisato che “in ogni caso, anche gli interessi di mora sono soggetti alla normativa anti-usura”³¹.

Allorché si segua l’orientamento favorevole alla rilevanza degli interessi di mora ai fini della normativa sull’usura si incontra un primo rilevante problema relativo all’individuazione del *momento* da prendere in considerazione per valutare l’usurarietà degli interessi, e un secondo, concernente le *modalità* di rilevazione della stessa.

Spontaneo è l’insorgere di un altro interrogativo, vale a dire si deve guardare alla mera pattuizione degli interessi, non considerando l’evolversi del rapporto di finanziamento, o si deve tener conto soltanto degli interessi concretamente applicati?

Non va sottaciuto che, come rilevato da alcuni autori, qualora gli interessi di mora, per il solo fatto della loro pattuizione, fossero considerati nel calcolo dell’usurarietà di un

²⁹ Corte di Cassazione - 9 gennaio 2013. n. 350 sez. I - Pres. CARNEVALE - Est. DIDONE : “La stessa censura (sub b), invece, è fondata in relazione al tasso usurario perché dalla trascrizione dell’atto di appello risulta che parte ricorrente aveva specificamente censurato il calcolo del tasso pattuito in raffronto con il tasso soglia senza tenere conto della maggiorazione di tre punti a titolo di mora, laddove invece, ai fini dell’applicazione dell’art. 644 c.p., e dell’art. 1815 c.c., comma 2, si intendono usurari gli interessi che superano il limite stabilito dalla legge nel momento in cui essi sono promessi o comunque convenuti, a qualunque titolo”.

³⁰ Si v. Cass. 22 aprile 2000, n. 5285; Cass. 4 aprile 2003, n. 5324; Cass. 11 gennaio 2013, n. 603; Cass. 26 giugno 2001, n. 8742; Cass. 13 dicembre 2002, n. 17813; Cass. 22 luglio 2005, n. 15497; Cass. 13 maggio 2010, n. 11632; Cass. 22 aprile 2010, n. 9532.

³¹ Cfr. *Chiarimenti in materia di applicazione della legge antiusura*, 3 luglio 2013, par. 4. “Per evitare il confronto tra tassi disomogenei (TEG applicato al singolo cliente, comprensivo della mora effettivamente pagata, e tasso soglia che esclude la mora), i Decreti trimestrali riportano i risultati di un’indagine per cui «la maggiorazione stabilita contrattualmente per i casi di ritardato pagamento è mediamente pari a 2,1 punti percentuali». In assenza di una previsione legislativa che determini una specifica soglia in presenza di interessi moratori, la Banca d’Italia adotta, nei suoi controlli sulle procedure degli intermediari, il criterio in base al quale i TEG medi pubblicati sono aumentati di 2,1 punti per poi determinare la soglia su tal importo (cfr. paragrafo 1)”.

finanziamento, si finirebbe per considerare fisiologica quella che è una patologia (infatti gli interessi di mora, anche se pattuiti, non vengono normalmente applicati al debitore, salvo che quest'ultimo incorra in un inadempimento, ovvero nel ritardo nel pagamento del dovuto).

In merito alle *modalità* funzionali, nel corso del 2003 la Banca d'Italia e l'Ufficio Italiano Cambi hanno effettuato un'indagine statistica³², affermando che: “la maggiorazione stabilita contrattualmente per i casi di ritardato pagamento è mediamente pari a 2,1 punti percentuali” rispetto al corrispondente TEGM. Ne deriverebbe che l'usurarietà degli interessi di mora non debba essere verificata raffrontandoli, in aggiunta al TEG, con il tasso soglia, ma ponendoli in confronto con un tasso che si ricava aggiungendo al TEGM 2,1 punti percentuali e aumentando il ricavato di un quarto, cui si aggiunge un margine di ulteriori quattro punti percentuali.

Si avrebbero in tal modo due tassi soglia: uno ufficiale, determinato secondo quanto prescritto dal legislatore, e uno “ufficioso”, riguardante soltanto gli interessi di mora.

La Banca d'Italia sembra avallare tale interpretazione: “in assenza di una previsione legislativa che determini una specifica soglia in presenza di interessi moratori, la Banca d'Italia adotta, nei suoi controlli sulle procedure degli intermediari, il criterio in base al quale i TEG medi pubblicati sono aumentati di 2,1 punti per poi determinare la soglia su tale importo”³³. In particolare, la Banca d'Italia ha affermato che la verifica dell'usurarietà dei finanziamenti avviene tra il TEG, calcolato secondo i criteri di Banca d'Italia, e il tasso soglia: entrambi i parametri sono costruiti sulla base degli stessi elementi ed esenzioni. Si precisa altresì che i TEG medi rilevati “includono, oltre al tasso nominale, tutti gli oneri connessi all'erogazione del credito. Gli interessi di mora sono esclusi dal calcolo del TEG, perché non sono dovuti dal momento dell'erogazione del credito ma solo a seguito di un eventuale inadempimento da parte del cliente”³⁴.

La Banca d'Italia motiva tale impostazione sulla base di tre argomentazioni³⁵: 1) qualora si includessero gli interessi moratori si innalzerebbe il TEGM, danneggiando i clienti, poiché la loro addizione al TEGM realizzerebbe una distorsione che potrebbe portare ad elevare per tutti i contratti la soglia dell'usura; 2) è una fase anomala del rapporto poiché si tratta di una

³² Con Nota del 17 febbraio 2003 inviata ad alcune associazioni di categoria e nel decreto del MEF del 25 marzo 2003.

³³ Cfr. *Chiarimenti in materia di applicazione della legge antiusura*, del 3 luglio 2013

³⁴ Cfr. *Chiarimenti in materia di applicazione della legge antiusura*, 3 luglio 2013, par. 4.

³⁵ DOLMETTA, *A commento della Comunicazione Banca d'Italia 3.7.2013: Usura e interessi moratori*, in *www.ilcaso.it*, 8 luglio 2013.

conseguenza all'inadempimento del cliente, in quanto, come già detto, gli interessi corrispettivi riguardano l'aspetto fisiologico e cumulativo, viceversa quelli moratori l'aspetto patologico e risarcitori; 3) la direttiva 2008/48/CE del 23 aprile 2008 relativa ai contratti di credito ai consumatori, all'art. 19, 2° par., esclude dal calcolo del TAEG (Tasso Annuo Effettivo Globale) qualsiasi penale di inadempimento di un obbligo contrattuale, inclusi gli interessi di mora, inoltre l'esclusione degli interessi di mora è prevista anche dai Decreti trimestrali del MEF, i quali specificano che "i tassi effettivi globali medi (...) non sono comprensivi degli interessi di mora contrattualmente previsti per i casi di ritardato pagamento".

Tuttavia, la stessa Banca d'Italia ha precisato che "la verifica e le conseguenti valutazioni dell'usurarietà dei tassi, sotto l'aspetto civile e penale, sono rimesse all'Autorità giudiziaria": con ciò specificando di non avere il potere di decidere cosa sia usurario e cosa no, ma soltanto di fornire criteri non vincolanti. Come si è già rilevato, infatti, la posizione della giurisprudenza di legittimità parrebbe tuttavia non essere perfettamente in linea con gli orientamenti della vigilanza³⁶.

4.1. Le decisioni della giurisprudenza

Per ciò che riguarda il profilo civilistico la giurisprudenza di legittimità³⁷ di recente ha affermato che "ai fini dell'applicazione dell'art. 1815 c.c. e dell'art. 644 c.p. si considerano usurari gli interessi che superano il limite stabilito dalla legge al momento in cui sono promessi o comunque convenuti a qualunque titolo, e quindi anche a titolo d'interessi moratori. (...). In tema di contratto di mutuo, l'art. 1 della legge n. 108 del 1996, che prevede la fissazione di un tasso soglia al di là del quale gli interessi pattuiti debbono essere considerati usurari, riguarda sia gli interessi corrispettivi che gli interessi moratori, ma non si applica ai contratti contenenti tassi usurari stipulati prima della sua entrata in vigore se relativi a rapporti completamente esauriti al momento dell'entrata in vigore della legge"; tale orientamento, difatti, è stato più volte confermato dalla giurisprudenza di legittimità che conferma la tesi secondo cui il tasso soglia, di cui alla legge n. 108 del 1996, riguarda anche gli interessi

³⁶ Nella pronuncia del 9 gennaio 2013, n. 350, *op. cit.*, la Corte di Cassazione ha affermato che il tasso soglia (intendendosi quello determinato alla stregua dei criteri di cui alla l. 108/1996) riguarderebbe anche gli interessi moratori. Richiamando un orientamento consolidato del Giudice di legittimità (sentenza del 4 aprile 2003, n. 5324, in cui la Suprema Corte osserva che "il tasso – soglia di cui alla citata legge n. 108 / 1996 riguarda anche gli interessi moratori") 24 gennaio 2014.

³⁷ Cassazione Civile, Sez. I, 9 gennaio 2013, n. 350, in *Diritto & Giustizia*, 10 gennaio.

moratori³⁸; anche per il profilo penalistico la giurisprudenza di legittimità ha seguito siffatto orientamento confermando che "ai fini della determinazione della fattispecie di usura, il chiaro tenore letterale dell'art. 644, comma 4, c.p. impone di considerare rilevanti tutti gli oneri che un utente sopporti in connessione con il suo uso del credito"³⁹.

Nell'ambito della giurisprudenza di merito, si ritiene che l'art. 1815, comma 2°, c.c. esprima "un principio giuridico valido per tutte le obbligazioni pecuniarie e a seguito della revisione legislativa operata dall'art. 4 della legge 7/3/96 n. 108 e dalla legge 28/2/01, n. 24 - di conversione del D.L. 29/12/00 n. 394 - esso prevede la conversione forzata del mutuo usurario in mutuo gratuito, in ossequio all'esigenza di maggiore tutela del debitore e ad una visione unitaria della fattispecie, connotata dall'abbandono del presupposto soggettivo dello stato di bisogno del debitore, a favore del limite oggettivo della 'soglia' di cui all'art 2, IV comma, della stessa legge n. 108/96 (...). Diversamente da quanto dedotto nella motivazione della sentenza impugnata, la sanzione così stabilita dell'abbattimento del tasso di interesse applicabile si applica a qualunque somma fosse dovuta a titolo di interesse, legale o convenzionale, sia agli interessi corrispettivi che agli interessi moratori, con la sola esclusione del caso in cui i rapporti contrattuali presupposti dall'applicazione degli interessi fossero già esauriti alla data dell'entrata in vigore della legge n. 108/96"⁴⁰.

Risalenti sono le sentenze della giurisprudenza⁴¹ secondo le quali "gli interessi moratori devono essere computati per la determinazione del tasso rilevante ai fini della disciplina sull'usura"⁴² che in particolare hanno specificato che la disciplina in esame, repressiva dell'usura, vale anche per i rapporti che sono stato costituiti prima dell'entrata in vigore della

³⁸ Cfr., *ex multis* : Cassazione civile Sez. III, 4 aprile 2003, n. 5324, in *Mass. Giust. civ.*, 2003, p. 4: "In tema di contratto di mutuo, l'art. 1 della legge n. 108 del 1996, che prevede la fissazione di un tasso soglia al di là del quale gli interessi pattuiti debbono essere considerati usurari, riguarda sia gli interessi corrispettivi che gli interessi moratori, ma non si applica ai contratti contenenti tassi usurari stipulati prima della sua entrata in vigore se relativi a rapporti completamente esauriti al momento dell'entrata in vigore della legge"; Cassazione civile Sez. I, 22 aprile 2000, n. 5286, in *Banca, borsa e tit. cred.*, 2000, II, p. 620; Cassazione civile Sez. I, 11 gennaio 2013, n. 603, in *Diritto & Giustizia*, 14 gennaio: "Nei rapporti non esauriti al momento dell'entrata in vigore della L. n.108 del 1996, gli interessi corrispettivi e moratori ultrasoglia, ulteriormente maturati, vanno considerati usurari e dunque automaticamente sostituiti, anche ai sensi dell'art. 1419 c.c., comma 2 e art. 1319 c.c., con l'inserzione automatica di clausole sostitutive nella misura del tasso soglia, in relazione ai diversi periodi"; Cassazione civile Sez. I, 30 novembre 2007, n. 25016.

³⁹ Cfr. Cassazione penale, Sez. II, 19 febbraio 2010, n. 12028; si veda anche Cassazione penale, Sez. II, 23 novembre 2011, n. 46669.

⁴⁰ Cfr., *ex multis*, Corte d'Appello Venezia, Sez. III, 18 febbraio 2013, n. 342.

⁴¹ Tribunale di Roma, 1 febbraio 2001, in *Corr. Giur.*, 2001, p. 1082 : "La clausola che in un contratto di mutuo preveda per il ritardo nella restituzione del capitale il pagamento di interessi moratori in misura superiore al tasso soglia previsto dalla legge sull'usura deve essere qualificata come clausola penale ed il giudice può d'ufficio provvedere alla riduzione, ai sensi dell'art. 1384 c.c., essendo l'ammontare manifestamente eccessivo" ; Tribunale di Benevento, ordinanza del 4 maggio 2001, in *Corr. Giur.*, 2001, p. 1354;

⁴² Tribunale di Roma, 10 luglio 1998, in *Foro.it*, 1999, I, p. 343.

legge con riguardo alle prestazioni non ancora eseguite: "sostituendosi al tasso pattuito, divenuto usurario, un tasso diverso riferito ai vari tassi soglia determinati trimestralmente dal Ministero del Tesoro"⁴³.

Anche le più recenti sentenze confermano tale orientamento e nel confermare l'orientamento della Cassazione⁴⁴ statuiscono che “nel condividersi il principio affermato dalla Corte secondo cui la verifica del rispetto del soglia d’usura va estesa alla pattuizione del tasso di mora, ne consegue che, ove detto tasso risultasse pattuito in termini da superare il tasso soglia rilevato all’epoca della stipulazione del contratto, la pattuizione del tasso di mora sarebbe nulla, ex art. 1815 comma 3 c.c. (e quindi non applicabile), con l’effetto che, in caso di ritardo o inadempimento, non potrebbero essere applicati interessi di mora, ma sarebbero unicamente dovuti i soli interessi corrispettivi (ove pattuiti nel rispetto del tasso soglia)”⁴⁵ e per di più confermano che le banche, non contemplando nel calcolo del TAEG tutte le spese collegate all'erogazione del credito, commettono un illecito se viene superato il detto tasso soglia⁴⁶.

5. Orientamento che esclude l'applicabilità della disciplina sull'usura agli interessi di mora

Come accennato, l'orientamento che esclude gli interessi di mora dal calcolo a fini dell'usura è fondato sulla tradizionale distinzione fra interessi “moratori” e interessi “corrispettivi”. Questi avrebbero una funzione remunerativa a differenza di quelli moratori che sono di natura risarcitoria e di conseguenza rappresentano il forfettario risarcimento del danno per il ritardo nelle obbligazioni pecuniarie⁴⁷. È la sostanziale differenza di funzione tra i due tipi di interessi che determinerebbe l'inapplicabilità agli interessi moratori della disciplina contenuta nel 2° c. dell'art. 1815 c.c.: tali interessi si configurano come sanzione in conseguenza di un'eventuale inadempimento del debitore, ipotesi che induce, parte della

⁴³ Tribunale di Napoli, 19 maggio 2000, in *Giur. It.*, 2000, I, p. 1665; in questo senso anche Tribunale di Campobasso, 3 ottobre 2000, in *Foro.it.*, 2001, I, p. 333; Tribunale di Bologna, 19 giugno 2001, in *Corr. Giur.*, 2001, p. 1347.

⁴⁴ Cassazione Civile, Sez. I, 9 gennaio 2013, n. 350, *op. cit.*

⁴⁵ Pronuncia del 28 gennaio 2014 del Tribunale di Milano, e in modo analogo quello di Napoli, Sez. V, che in caso di interessi moratori che superano il tasso soglia e di interessi corrispettivi legittimi, indica che “ad essere sanzionata con la nullità totale della clausola che determina la misura degli interessi [è] solo la previsione relativa al tasso da applicare per gli interessi moratori, ma non anche quella per gli interessi corrispettivi, che, comunque, sono dovuti, perché in misura leggermente inferiore al tasso usurario all'epoca stabilito dal Ministero del Tesoro”.

⁴⁶ Tribunale di Busto Arsizio, 12 marzo 2013; Tribunale Torino Sez. II, 3 novembre 2006.

⁴⁷ TARANTINO, *Commento a Cass.*, 9.1.2003 n.350 - *Usura e interessi di mora*, in *Nuova giurisprudenza civile commentata*, 2013, I, p. 675 ss.

dottrina, a ritenere che questo tipo di interessi non debbano essere ricompresi nel divieto previsto dalla citata norma, poiché la *ratio* della disciplina antiusura sarebbe quella di colpire i soli interessi corrispettivi, direttamente specificati nel contratto di mutuo, invece di quelli moratori che derivano dalla situazione di ritardo del mutuatario.

Come rilevato dai sostenitori di tale tesi, l'esclusione degli interessi di mora dal perimetro della fattispecie usuraria non lascia privo di tutela il debitore poiché in caso di pretese eccessive del creditore si può pensare di applicare lo strumento previsto dall'art. 1384 c.c.⁴⁸ in virtù del quale il giudice ha equitativamente la facoltà di ridurre la penale contrattualmente prevista, se la ritiene manifestamente eccessiva.

Un ulteriore elemento testuale, a convalidare la tesi suaccennata, può ricavarsi dall'art. 644, 1° c., c.p. che, nel disegnare la fattispecie dell'usura, prende in considerazione “chiunque, fuori dei casi previsti dall'articolo 643, si fa dare o promettere, sotto qualsiasi forma, per sé o per altri, in corrispettivo di una prestazione di denaro o di altra utilità, interessi o altri vantaggi usurari”.

Last but not least, per questo orientamento è saliente il dettato dell'art. 1815, 2° c., c.c., per il quale, se sono convenuti interessi usurari, la clausola è nulla e non sono dovuti interessi. La formula viene interpretata come riferibile ai soli interessi corrispettivi, disciplinati nel primo comma della medesima disposizione.

A sostegno di siffatto orientamento è possibile richiamare anche recenti interventi del legislatore europeo, ovvero la direttiva del Parlamento Europeo e del Consiglio, approvata con emendamenti il 10 settembre del 2013, “in merito ai contratti di credito ai consumatori relativi a beni immobili residenziali e recante modifica della direttiva 2008/48/CE” che, all'art. 4, n. 13) stabilisce quanto segue: “il costo totale del credito per il consumatore quale definito dall'articolo 3, lettera g), della direttiva 2008/48/CE (...) Sono escluse eventuali penali pagabili dal consumatore per la mancata esecuzione degli obblighi stabiliti nel contratto di credito”.

Seguendo questo orientamento si è espressa anche la giurisprudenza europea, difatti la Corte di giustizia ha chiarito che: “i giudici nazionali sono tenuti unicamente ad escludere l'applicazione di una clausola contrattuale abusiva affinché non produca effetti vincolanti nei confronti del consumatore, senza essere autorizzati a rivedere il contenuto della medesima.

⁴⁸ Art. 1384 c.c. il quale stabilisce che: “La penale può essere diminuita equamente dal giudice, se l'obbligazione principale è stata eseguita in parte ovvero se l'ammontare della penale è manifestamente eccessivo, avuto sempre riguardo all'interesse che il creditore aveva all'adempimento”; si richiama in proposito, altresì, la norma del codice sugli effetti della clausola penale di cui all'art. 1382.

Infatti, detto contratto deve sussistere, in linea di principio, senza altra modifica che non sia quella risultante dalla soppressione delle clausole abusive [...]»⁴⁹. Inoltre, la Corte ha affermato che l'art. 6, paragrafo 1, della direttiva 93/13/CEE osta a una normativa di uno Stato membro «che consente al giudice nazionale, qualora accerti la nullità della clausola abusiva in un contratto stipulato tra un professionista e un consumatore, di integrare detto contratto rivedendo il contenuto di tale clausola»⁵⁰.

Tale principio di diritto è stato ribadito dalla stessa Corte ⁵¹, con la precisazione che «l'art. 6, paragrafo 1, della direttiva [93/13/CEE] non può essere interpretato nel senso che consente [sic] al giudice nazionale, qualora quest'ultimo accerti il carattere abusivo di una clausola penale in un contratto stipulato tra un professionista e un consumatore, di ridurre l'importo della penale imposta a carico del consumatore anziché disapplicare integralmente la clausola in esame nei confronti di quest'ultimo».

Le suddette sentenze della Corte di giustizia stabiliscono che, nei contratti con i consumatori, sia vietato al legislatore di uno Stato membro dell'Unione europea non solo di attribuire al giudice nazionale il potere di ridurre a equità gli interessi moratori manifestamente eccessivi (secondo il modello dell'art. 1384 c.c.), ma anche di prevedere che, laddove sia nulla la relativa clausola contrattuale, essi siano dovuti nella stessa misura di quelli corrispettivi (secondo il modello dell'art. 1224, 1° comma, c.c.). In primo luogo, si deve infatti rilevare che l'art. 1224, 1° comma, c.c. non sembra «fornire mezzi adeguati ed efficaci per far cessare l'inserzione di clausole abusive nei contratti stipulati tra un professionista e dei consumatori», com'è invece imposto agli Stati membri dall'art. 7, paragrafo 1, della direttiva 93/13/CEE. Infatti, laddove gli interessi moratori decorressero comunque al tasso di quelli corrispettivi, il finanziatore si troverebbe, per quanto qui rileva, nella stessa situazione giuridica in cui si sarebbe trovato laddove la clausola abusiva non fosse stata apposta al

⁴⁹ Sentenza 14 giugno 2012, causa C-618/10, *Banco Español de Crédito sa* contro *Joaquín Calderón Camino*. Con tale sentenza la Corte di Giustizia dell'Unione Europea ha avuto modo di affermare alcuni principi rilevanti in merito alle clausole vessatorie contenute nei contratti stipulati fra consumatori e professionisti anche in relazione alla normativa italiana in materia di clausole vessatorie (art. 33 e ss. del D lgs. 6 settembre 2005, n. 206 (c.d. Codice del consumo). In Italia il giudice ha la facoltà, ma non l'obbligo, di poter rilevare d'ufficio la nullità delle clausole e nel momento in cui le rileva integra il contratto applicando eventuali norme inderogabili (es. art. 1815 c.c.). In Italia, diversamente dalla Spagna, la legge non conferisce in modo espresso al giudice di poter integrare o rivedere in via equitativa il contenuto di una clausola vessatoria dichiarata nulla.

⁵⁰ Nel caso di specie, è stata pertanto ritenuta non compatibile con il diritto europeo la disposizione del codice del consumo spagnolo in base al quale, accertata l'abusività della clausola contrattuale di determinazione degli interessi moratori, il giudice nazionale aveva ridotto il loro tasso a quello legale e a quello degli interessi moratori di cui alle leggi finanziarie nazionali dal 1990 al 2008.

⁵¹ Nella causa C-488/11, sentenza del 30 maggio 2013, *Dirk Frederik Asbeek Brusse e Katarina de Man Garabito* contro *Jahani BV*.

contratto, senza tuttavia subire alcuna conseguenza giuridica ulteriore che sia economicamente svantaggiosa.

5.1. Le decisioni della giurisprudenza

In modo completamente difforme troviamo un, non poi così tanto marginale, orientamento giurisprudenziale che esclude la rilevanza degli interessi di mora ai fini della normativa sull'usura. Per quanto riguarda la giurisprudenza di legittimità diverse pronunce statuiscono l'illegittimità della pattuizione⁵² degli interessi moratori a tasso usurario (in tema di contratto di mutuo⁵³ e di scoperto di conto corrente⁵⁴) anche se convenuta antecedentemente all'entrata in vigore della legge 108/1996.

A seguire tale orientamento è anche la giurisprudenza di merito che, anche in datate sentenze⁵⁵, statuisce che la disciplina repressiva dell'usura⁵⁶ si riferisce solo agli interessi corrispettivi e non trova dunque riscontro e conseguentemente applicazione per quelli moratori. In modo più esaustivo la Corte di appello di Milano⁵⁷ ha chiarito che "la clausola determinativa degli interessi moratori, pattuita in un contratto di apertura di conto corrente, qualora gli interessi divengano usurari in seguito ad una diminuzione del tasso soglia dell'usura, verificatasi successivamente alla conclusione del contratto stesso, deve ritenersi affetta da nullità parziale, con conseguente riduzione automatica del tasso degli interessi a quello corrispondente al tasso soglia di volta in volta rilevato". Tra le sentenze più recenti, in merito alla problematica degli interessi moratori nel calcolo dell'usura, rilevante è quella del tribunale di Trani⁵⁸ che in modo "perentorio" statuisce che: "Tasso d'interesse corrispettivo e tasso d'interesse di mora non vanno sommati ai fini della verifica dell'usurarietà di un contratto di mutuo. Sostenere il contrario sarebbe un errore di carattere logico, oltre che giuridico".

6. I recenti orientamenti dell'Arbitro Bancario Finanziario.

⁵² Cassazione civile Sez. III, 25 maggio 2004, n. 10032, in *Obbligazioni e contratti*, 2005, p. 14, la quale conferma: "La pattuizione di interessi moratori a tasso divenuto usurario, a seguito della legge n. 108 del 1996, è illegittima anche se convenuta in epoca antecedente all'entrata in vigore di detta legge e comporta la sostituzione di un tasso diverso da quello divenuto ormai usurario, limitatamente alla parte di rapporto a quella data non ancora esaurito".

⁵³ Cassazione civile, Sez. III, 17 novembre 2000, n. 14899, in *Foro.it.*, 2000, I, p. 918.

⁵⁴ Cassazione civile, Sez. I, 22 aprile 2000, n. 5286.

⁵⁵ Tribunale di Macerata, 1 giugno 1999, in *Foro.it.*, 2000, I, p. 1709.

⁵⁶ Tribunale di Napoli, 5 maggio 2000.

⁵⁷ Corte d'Appello di Milano, 6 marzo 2002.

⁵⁸ Tribunale di Trani, ordinanza 10 marzo 2014.

Riguardo alla disciplina in esame anche l'Arbitro Bancario Finanziario si è espresso, in modo non sempre univoco.

In merito alla tesi sull'ammissibilità dell'usura sopravvenuta rilevante è l'orientamento del Collegio di Roma secondo cui *"il superamento del tasso soglia sopravvenuto all'entrata in vigore della legge n. 108 del 1996 non determina la configurazione del reato di usura, né comporta la nullità della relativa clausola contrattuale ai sensi dell'art. 1815, comma 2 c.c. Tuttavia, il Collegio ritiene che l'applicazione dei tassi superiori alla soglia di usura, benché non sanzionabile, sia tuttavia in contrasto con l'art. 2 della citata legge n. 108/1996, norma imperativa sopravvenuta ispirata ad un generale principio di non abuso del diritto, che impone l'adeguamento degli interessi a suo tempo stipulati in modo che non risultino in contrasto con la norma stessa (cfr. in tal senso Trib. Milano 15.10.2010). L'applicazione di interessi superiori alla soglia di usura, dopo l'entrata in vigore della legge n. 108/1996, evidenzia altresì un comportamento contrario a buona fede, sicché anche sotto questo profilo si impone una rideterminazione degli stessi entro i limiti della soglia di usura"*⁵⁹. In senso opposto invece si è pronunciato il Collegio di Napoli⁶⁰ il quale aderisce alla giurisprudenza maggioritaria (conforme all'orientamento della Cassazione) che ha escluso la configurabilità dell'usura sopravvenuta, imputando siffatta valutazione in ordine alla legalità dei tassi esclusivamente al momento della pattuizione. Nello specifico, la Suprema Corte⁶¹ ha ritenuto che "l'art. 1 d. l. n. 394 del 2000, convertito dalla l. n. 24 del 2001 (...) ha chiarito - con norma avente carattere di interpretazione autentica - che ai fini dell'applicazione dell'art. 644 c.p. e dell'art. 1815 c.c., si intendono usurari gli interessi che superano il limite stabilito dalla legge nel momento in cui essi sono promessi o comunque convenuti a qualunque titolo, indipendentemente dal momento del loro pagamento"⁶².

Posizioni divergenti dei Collegi ABF si riscontriamo anche in merito alla problematica relativa alla rilevanza o meno degli interessi moratori nel calcolo dell'usura.

A sostegno della tesi che esclude la rilevanza degli interessi moratori nel calcolo dell'usura, di recente, e di particolare significato, sono state le decisioni del Collegio di Coordinamento⁶³ il quale ha seguito l'impostazione secondo cui gli interessi corrispettivi, alternativi rispetto a

⁵⁹ Cfr. Arbitro Bancario e Finanziario, Collegio di Roma, decisione n. 620 del 29 febbraio 2012.

⁶⁰ Cfr. ABF, Collegio di Napoli, decisione n. 132 del 14 gennaio 2013.

⁶¹ Cfr., Cass. 30 novembre 2007, n. 25016.

⁶² A conclusioni analoghe è pervenuto anche il Collegio di Milano dell'ABF con decisione del 18 ottobre 2011, n.2183.

⁶³ ABF, Collegio di Coordinamento, decisione del 28 marzo 2014 n. 1875: non cumulabilità di interessi moratori e corrispettivi, applicati in modo alternativo dalla banca nel caso concreto; legittimità della clausola c.d. di salvaguardia; necessità dell'omogeneità tra termini di confronto; scarsa chiarezza della pronuncia della Corte di Cassazione; ridicibilità degli interessi moratori ex art. 1384 c.c.; necessità della verifica in concreto circa l'intenzione dell'intermediario di aggirare la normativa sull'usura prevedendo tassi moratori sproporzionati.

quelli moratori non possono essere cumulati e "pertanto la sommatoria proposta dal ricorrente è logicamente errata", specificando che gli interessi moratori "non sono rilevati nel corso del procedimento che identifica i tassi soglia" non facendo dunque parte di tutte le voci, che confluiscono nella identificazione dei tassi soglia, che formano il costo del credito, concludendo che "la tesi della omogeneità tra interessi corrispettivi ed interessi moratori non appare sostenibile".

Successivamente, sviluppando gli spunti delineati nella sopra citata decisione, il Collegio di Coordinamento⁶⁴ ribadisce l'esclusione dell' "applicabilità del dettato dell'art. 1815, 2° comma, c.c. al tema della misura degli interessi moratori pattiziamente stabiliti"⁶⁵, basandosi sulla tesi dell'estraneità "degli interessi moratori dall'insieme delle voci di costo del credito che confluiscono nella individuazione dei «tassi soglia»",.

Anche il Collegio di Napoli ha sostenuto l'estraneità degli interessi di mora alla concorrenza della formazione del tasso soglia ritenendoli non raffrontabili con quelli corrispettivi, trattandosi di elementi disomogenei, precisando che "nè, a parere del Collegio, il raffronto potrebbe essere effettuato con l'indagine statistica effettuata a meri fini conoscitivi dalla banca d'Italia nel 2002"⁶⁶.

Va precisato che il Collegio di coordinamento⁶⁷, ha differenziato le pronunzie nei confronti dei *consumatori* per i quali ha ritenuto dover applicare la disciplina speciale del d.lgs. n. 206/05 (Codice del consumo) che, all'art. 33, comma 2, lett. f) stabilisce che "si presumono vessatorie fino a prova contraria la clausole che hanno per oggetto o per effetto di [...] imporre al consumatore, in caso di inadempimento o di ritardo nell'adempimento, il pagamento di una somma di denaro a titolo di risarcimento, clausola penale o altro titolo equivalente d'importo manifestamente eccessivo", ciò con l'effetto di cui al successivo art. 36, 1° c. a norma del quale "le clausole considerate vessatorie ai sensi degli artt. 33 e 34 sono nulle mentre il contratto rimane valido per il resto". Il presupposto della nullità ex art. art. 33, 2° comma, lett. f) del codice del consumo è che mediante il contratto per adesione siano imposte al consumatore penali d'importo manifestamente eccessivo, e nel caso degli interessi

⁶⁴ ABF, Collegio di Coordinamento, decisione del 23 maggio 2014, n. 3412.

⁶⁵ ABF, Collegio di Coordinamento, decisione del 19 giugno 2014, n. 3853.

⁶⁶ ABF, Collegio di Napoli, decisione n. 125 del 2014.

⁶⁷ ABF, Collegio di Coordinamento, decisione del 30 aprile 2014, n. 2666: non cumulabilità di interessi moratori e corrispettivi; interpretazione della sentenza della Corte di Cassazione in termini dubitativi; necessità dell'omogeneità tra termini di confronto; riducibilità degli interessi moratori ex art. 1384 c.c.; tendenziale estraneità degli interessi moratori dal fenomeno usurario (salvi i casi di frode alla legge).

moratori, questa eccessività non può che dedursi principalmente dalla sproporzione tra essi e gli interessi corrispettivi che rappresentano il corrispettivo fisiologico su cui si è realizzato l'accordo tra le parti⁶⁸. Ne consegue in definitiva che l'applicazione del disposto dell'art. 1224 c.c. non priva la regola di cui all' art. 33, 2° comma, lett. f) del codice del consumo dal costituire un deterrente significativo rispetto alla pratica delle clausole abusive nei contratti con i consumatori.

La decisione del Collegio stabilisce inoltre che “la previsione contrattuale del carattere sostitutivo e alternativo della prestazione degli interessi moratori rispetto a quella avente ad oggetto gli interessi corrispettivi vale senz'altro a rendere logicamente errata ogni operazione di “sommatoria” dei relativi tassi in fattispecie come quella esaminata nella ...decisione n. 1875/2014”⁶⁹. Al fine di verificare se il tasso convenzionale degli interessi moratori sia manifestamente eccessivo, occorre pertanto metterlo a raffronto con il tasso degli interessi corrispettivi: in mancanza di una diversa pattuizione tra le parti, infatti, gli interessi moratori sarebbero stati dovuti nella stessa misura di quelli corrispettivi, secondo quanto statuisce appunto l'art. 1224, 1° comma, c.c..

In definitiva quindi, fermo restando che nell'ipotesi di contratti con i consumatori, le clausole non negoziate che comportano la previsione di interessi moratori manifestamente eccessivi sono nulle e che non è consentito al giudice evitare o attenuare la invalidità diminuendone equamente l'ammontare, non vi sono ostacoli all'applicazione al caso in esame delle regole di cui all'art. 1224 c.c..

Con riferimento all'applicazione della disciplina ai *non consumatori* il Collegio di Coordinamento (si veda la decisione n. 1875 del 18 marzo 2014) invoca l'applicazione l'art. 1384 c.c., seguendo la linea di interpretazione della giurisprudenza della suprema Corte di Cassazione, con la conseguenza che, laddove il tasso degli interessi convenzionali sia ritenuto “manifestamente eccessivo”, esso potrà essere diminuito equamente dal giudice, anche d'ufficio.

Si apre quindi uno scenario differenziato sul problema della sommatoria o meno degli interessi corrispettivi a quelli moratori. Indubbiamente la tematica assume particolare valore per i consumatori, contraenti deboli per definizione, nei confronti dei quali va assicurata una maggiore tutela, così come le discipline speciali affermano. Tuttavia non va sottovalutata la necessità di tenere conto delle esigenze delle imprese, che nell'attuale difficile congiuntura

⁶⁸ Cfr., ABF, Collegio di Coordinamento, decisioni n. 1875 e n. 3412 del 2014.

⁶⁹ ABF, Collegio di Coordinamento, decisione del 23 maggio 2014, n. 3412

devono affrontare l'onere di eccessivi costi del credito e per i quali i ritardi nel rimborso dei finanziamenti possono costituire un evento molto probabile. Il problema è allora :ma quale è il costo totale del credito?